Comitato promotore c/o Comitato biodiversità e salute per Brentonico
E-mail: biodiversitasalutebrentonico@yahoo.com - Canale Telegram: https://t.me/biodiversitaesaluteperbrentonico

Brentonico, 22 ottobre 2026

Alla Commissione per i procedimenti referendari
c. att. Presidente avv. Beatrice Tomasoni

OGGETTO: parere in merito al "Regolamento comunale integrativo per la tutela della salute e dell'ambiente nell'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e dei luoghi sensibili" proposto dal Comune di Brentonico ai sensi dell'art. 14, comma 11, dello Statuto comunale nell'ambito della procedura referendaria in corso

Ai sensi dell'articolo 14, comma 11, dello Statuto del Comune di Brentonico, il comitato promotore della richiesta referendaria per l'adozione di un "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole", ammessa da codesta spettabile Commissione per i procedimenti referendari il 22 giugno 2026 e successivamente sottoscritta da 578 cittadini, formula e sottopone, in merito al Regolamento comunale in oggetto, il seguente parere, finalizzato ad argomentare le ragioni per cui l'atto in questione non è idoneo a configurare la fattispecie prevista dal medesimo articolo 14, comma 11, dello Statuto, ovvero a determinare la decadenza della procedura referendaria, in quanto non accoglie, nemmeno in parte, la richiesta contenuta nel quesito referendario, che di seguito si richiama:

«Volete voi che il Comune di Brentonico adotti un "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole" che, in attuazione delle facoltà concesse ai Comuni dall'art. 24, comma 2, della Legge Provinciale n. 21/2015 e dal relativo Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/2017, introduca misure integrative e aggiuntive più restrittive di quelle vigenti per l'uso dei prodotti fitosanitari, prevedendo: a) maggiori distanze di sicurezza dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili (asili, scuole, parchi pubblici, strutture sanitarie), nonché l'istituzione di distanze di sicurezza dai ricoveri di animali, dagli apiari, dalle colture biologiche e dalle risorse idriche (corsi d'acqua e sorgenti); b) maggiori limitazioni legate alle condizioni meteorologiche e orarie; c) l'obbligo di piantumazione, entro le distanze di sicurezza, di barriere vegetali permanenti al fine di contenere la deriva dei prodotti fitosanitari a tutela della popolazione e della biodiversità?»

Il confronto tra quesito referendario, normativa vigente e Regolamento comunale

I contenuti del "Regolamento comunale integrativo per la tutela della salute e dell'ambiente nell'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e dei luoghi sensibili" proposto dal Comune di Brentonico (d'ora in avanti, "Regolamento comunale") vengono di seguito analizzati in relazione a ciascuno dei tre punti previsti dal quesito.

a) Maggiori distanze di sicurezza dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili (asili, scuole, parchi pubblici, strutture sanitarie), nonché l'istituzione di distanze di sicurezza dai ricoveri di animali, dagli apiari, dalle colture biologiche e dalle risorse idriche (corsi d'acqua e sorgenti)

Il quesito, in relazione alle distanze di sicurezza per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, prevede, rispetto alla normativa vigente, due tipologie di distanze: maggiori (da abitazioni e luoghi frequentati da persone vulnerabili) e nuove (da ricoveri di animali, apiari, colture biologiche e risorse idriche).

Per quanto riguarda le **maggiori distanze** da abitazioni e luoghi frequentati da persone vulnerabili, fatto salvo il divieto d'uso entro 10 metri per i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente

pericolosi per la salute, la normativa vigente, definita dal Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/2017, prevede che, entro 30 metri dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, sia consentito irrorare i prodotti fitosanitari di qualunque tipologia solo se si utilizzano misure antideriva. La normativa vigente distingue tra l'adozione di "minime" misure antideriva[1], che consente di irrorare fino a 5 metri, e l'adozione di "massime" misure antideriva[2], che consente di irrorare entro 5 metri.

Il Regolamento comunale, agli articoli 2 e 3, prevede che, entro 50 metri dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, sia consentito irrorare i prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi in agricoltura biologica e da quelli previsti dal disciplinare di produzione integrata provinciale solo se si utilizzano misure antideriva. Il Regolamento comunale distingue tra l'adozione di "minime" misure antideriva (le medesime della normativa vigente, escluse le barriere), che consente di irrorare fino a 15 metri, e l'adozione di "minime" misure antideriva combinate con la presenza di barriere vegetali, che consente di irrorare fino a 10 metri.

Ad avviso del comitato promotore, la richiesta contenuta nel quesito referendario è recepita in modo meramente formale e non sostanziale, per i motivi illustrati di seguito.

Innanzitutto, il Regolamento comunale si applica esclusivamente ai prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi in agricoltura biologica e da quelli previsti dal disciplinare di produzione integrata provinciale. Ciò lo rende di per sé meno restrittivo della normativa vigente sopra richiamata, che invece si applica ai prodotti fitosanitari di qualunque tipologia. Inoltre, e soprattutto, la misura non appare conciliabile con la finalità ultima del quesito referendario, che è quella di garantire maggiori tutele per la salute della popolazione, in quanto l'esclusione dal campo di applicazione dei prodotti fitosanitari previsti dal disciplinare di produzione integrata provinciale determina la possibilità di irrorare senza limitazioni, se non quelle già previste dalla normativa vigente, anche prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per la salute, quali, a titolo d'esempio, sospetti cancerogeni, nocivi per feti e lattanti, dannosi per gli organi (v. allegato 1).

In secondo luogo, il Regolamento comunale modula le distanze contemplando soltanto le minime misure antideriva, senza imporre in alcun caso le massime misure antideriva definite dalla normativa vigente: aspetto, anche questo, che lo rende, nella sua impostazione, meno restrittivo rispetto a essa. Inoltre, analizzando il combinato disposto tra il Regolamento comunale e la normativa vigente, cui il Regolamento comunale medesimo rinvia per quanto non espressamente disciplinato (articolo 11), risulta che nella fascia tra 30 e 15 metri non vi sarebbe alcuna misura più restrittiva, in quanto al suo interno rimarrebbero obbligatorie le minime misure antideriva già previste dalla normativa vigente.

Infine, la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, del Regolamento comunale, che, con riferimento alle distanze dalle abitazioni, esclude dal campo di applicazione le colture di superficie non superiore a 2.000 metri quadrati ove coltivate da soggetti non esercenti attività agricola professionale, rende anch'essa il Regolamento comunale meno restrittivo della normativa vigente, che non prevede alcuna deroga simile. Inoltre, e soprattutto, nemmeno questa previsione appare conciliabile con la finalità ultima di garantire maggiori tutele per la salute della popolazione, in

[1] Ovvero l'adozione di almeno una misura/attrezzatura tra le seguenti: barriere naturali; barriere artificiali; atomizzatori a tunnel; impianti per trattamento a punto fisso; lancia per trattamenti manuali; sistemi per la regolazione del flusso d'aria; sistemi per la regolazione della quantità di aria; ugelli antideriva.

[2] Ovvero il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 1) si utilizzano irroratrici a tunnel; 2) si utilizzano lance azionate a mano, con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura e il trattamento è effettuato dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento; 3) si utilizzano atomizzatori dotati di sistemi per la regolazione del flusso d'aria, sistemi per la regolazione della quantità di aria e ugelli antideriva, il trattamento è effettuato sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e sono presenti barriere naturali o artificiali.

quanto la tutela della salute prescinde dalle dimensioni delle colture e dalla natura professionale o meno dell'attività agricola che vi si svolge, ma dipende esclusivamente dalle modalità con cui l'attività agricola è esercitata.

Sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e autorevoli in merito alla deriva dei prodotti fitosanitari, alla correlata contaminazione degli spazi non agricoli e al conseguente impatto sulla salute della popolazione (v. allegato 2), e nel pieno rispetto di tutte le precisazioni contenute nel parere con cui codesta spettabile Commissione per i procedimenti referendari ha ammesso il quesito referendario, e in particolare nel pieno rispetto dei diritti acquisiti, della proprietà privata e della libertà d'impresa[3], il comitato promotore ritiene che, per garantire l'accoglimento della richiesta contenuta nel medesimo quesito, il Regolamento comunale dovrebbe prevedere, al minimo, che, entro 50 metri dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, sia consentito irrorare i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per la salute[4] solo se si utilizzano le massime misure antideriva definite dalla normativa vigente, le uniche in grado di ridurre quasi del tutto l'effetto deriva (v. allegato 3).

Per un accoglimento realmente completo e sostanziale della richiesta contenuta nel quesito referendario, sarebbe altresì opportuno, sempre in accordo con la letteratura scientifica e nel rispetto delle precisazioni contenute nel parere di ammissibilità espresso da codesta Commissione:

- per i medesimi prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per la salute, inasprire il divieto d'uso rispetto a quello vigente, pari a 10 metri, portandolo ad almeno 20 metri;
- istituire una ulteriore fascia compresa tra 50 e 100 metri, all'interno della quale imporre l'obbligo delle minime misure antideriva per tutti i prodotti fitosanitari classificati pericolosi per la salute[5].

Per quanto riguarda le **nuove distanze**, esse sono tali in quanto il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/2017 non contempla alcuna specifica tutela per ricoveri di animali, apiari, colture biologiche e risorse idriche.

Per quanto riguarda i ricoveri di animali, il Regolamento comunale non prevede alcuna tutela specifica.

Per quanto riguarda gli apiari, il Regolamento comunale si limita a richiamare, all'articolo 4, la normativa vigente in materia di tutela delle api[6].

Per quanto riguarda le colture biologiche, il Regolamento comunale si limita a prevedere genericamente, all'articolo 4, l'adozione di minime misure antideriva in prossimità delle colture medesime, senza fare un elenco tassativo delle misure né indicare una precisa distanza di sicurezza.

Per quanto riguarda le risorse idriche, il Regolamento comunale istituisce una fascia di rispetto non trattata, dove cioè non è possibile utilizzare fitofarmaci, pari a 4 metri, che, nel caso dei fiumi, è

[3] Le misure proposte non vietano ovunque l'irrorazione né fanno riferimento a tutti i prodotti fitosanitari, ma si limitano a regolare, entro determinate fasce di sicurezza, le modalità tramite cui l'irrorazione deve svolgersi, con riferimento esclusivo ai prodotti fitosanitari aventi caratteristiche di particolare pericolosità in rapporto all'obiettivo di tutela prefisso.
[4] Ovvero recanti in etichetta almeno una fra le indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373, EUH380, EUH381, EUH440, EUH441 (e relative sotto-specifiche) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
[5] Ovvero recanti in etichetta almeno una fra le indicazioni di pericolo singole o combinate della serie H3xx ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
[6] Cfr. Decreto del Presidente della Provincia n. 16/2025.

esattamente quanto previsto dalla normativa vigente, mentre nel caso dei laghi e delle acque destinate al consumo umano è addirittura meno di quanto previsto dalla normativa vigente (10 metri)[7].

Ad avviso del comitato promotore, per quanto testé illustrato, la richiesta contenuta nel quesito referendario, con tutta evidenza, non è recepita.

Sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e autorevoli in merito alla deriva dei prodotti fitosanitari, alla correlata contaminazione degli spazi non agricoli e al conseguente impatto sulla salute della popolazione (v. allegato 2), e nel pieno rispetto di tutte le precisazioni contenute nel parere con cui codesta spettabile Commissione per i procedimenti referendari ha ammesso il quesito referendario, e in particolare nel pieno rispetto dei diritti acquisiti, della proprietà privata e della libertà d'impresa[8], il comitato promotore ritiene che, per garantire l'accoglimento della richiesta contenuta nel medesimo quesito, il Regolamento comunale dovrebbe prevedere, al minimo, quanto segue:

- per la tutela dei ricoveri di animali, una fascia di almeno 30 metri all'interno della quale imporre l'obbligo delle massime misure antideriva per l'irrorazione di tutti i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per la salute[9];
- per la tutela degli apiari, una fascia di almeno 30 metri all'interno della quale imporre l'obbligo delle massime misure antideriva per l'irrorazione di tutti i prodotti fitosanitari classificati come pericolosi per le api[10];
- per la tutela delle colture biologiche, una fascia di almeno 30 metri all'interno della quale imporre l'obbligo delle massime misure antideriva per l'irrorazione di tutti i prodotti fitosanitari non autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165;
- per la tutela delle risorse idriche, una fascia di almeno 30 metri all'interno della quale imporre l'obbligo delle massime misure antideriva per l'irrorazione di tutti i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per la salute e per l'ambiente[11].

b) Maggiori limitazioni legate alle condizioni meteorologiche e orarie

La normativa vigente, definita dal Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/2017, prevede che i trattamenti non si possano effettuare in alcun luogo in presenza di vento o se la temperatura supera i 28 gradi. La normativa vigente prevede altresì che, entro 30 metri dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, si possa irrorare solo dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Il Regolamento comunale non prevede maggiori limitazioni legate alle condizioni meteorologiche, limitandosi a richiamare, all'articolo 6, la normativa vigente. Il Regolamento comunale, all'articolo 5, prevede che, entro 50 metri dalle aree vulnerabili e dalle abitazioni (riducibili a 15 metri se si

[7] Cfr. D.lgs. n. 152/2006, Deliberazione della Giunta provinciale n. 736/2017 e Deliberazione della Giunta provinciale n. 765/2023.
[8] Le misure proposte non vietano ovunque l'irrorazione né fanno riferimento a tutti i prodotti fitosanitari, ma si limitano a regolare, entro determinate fasce di sicurezza, le modalità tramite cui l'irrorazione deve svolgersi, con riferimento esclusivo ai prodotti fitosanitari aventi caratteristiche di particolare pericolosità in rapporto all'obiettivo di tutela prefisso.
[9] Ovvero recanti in etichetta almeno una fra le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H370, H372, EUH440, EUH441 (e relative sotto-specifiche) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
[10] Ovvero recanti in etichetta la frase RShb ai sensi del Regolamento (UE) 2026/1123, ovvero la frase SPe8 ai sensi del previgente Regolamento (UE) n. 547/2011.
[11] Ovvero recanti in etichetta almeno una fra le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H370, H372, H400, H410, H411, H412, EUH430, EUH431, EUH440, EUH441, EUH450, EUH451 (e relative sotto-specifiche) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

adottano le minime misure antideriva combinate con la presenza di barriere vegetali), si possa irrorare solo nelle tre ore prima del tramonto e nelle tre dopo l'alba.

Ad avviso del comitato promotore, per quanto testé illustrato, la richiesta contenuta nel quesito referendario, con tutta evidenza, è recepita in modo parziale, ovvero non è recepita affatto per quanto riguarda le maggiori limitazioni legate alle condizioni meteorologiche.

Sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e autorevoli in merito alla deriva dei prodotti fitosanitari, alla correlata contaminazione degli spazi non agricoli e al conseguente impatto sulla salute della popolazione (v. allegato 2), e nel pieno rispetto di tutte le precisazioni contenute nel parere con cui codesta spettabile Commissione per i procedimenti referendari ha ammesso il quesito referendario, e in particolare nel pieno rispetto dei diritti acquisiti, della proprietà privata e della libertà d'impresa[12], il comitato promotore ritiene che, per garantire l'accoglimento della richiesta contenuta nel medesimo quesito, il Regolamento comunale dovrebbe prevedere, entro le distanze di sicurezza dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, quanto segue:

- il riferimento a un indicatore empirico di applicabilità, quale l'assenza di movimento delle foglie o di una manica a vento, per rendere immediatamente rilevabile l'assenza di vento;
- il divieto d'irrorazione se la temperatura supera i 25 gradi, oltre i quali le goccioline iniziano il processo di nebulizzazione che favorisce l'effetto deriva.

c) Obbligo di piantumazione, entro le distanze di sicurezza, di barriere vegetali permanenti

La normativa vigente, definita dal Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/2017, riconosce le barriere vegetali ("naturali") come misura antideriva, tuttavia non ne impone l'obbligo.

Il Regolamento comunale si comporta allo stesso modo, riconoscendo le barriere vegetali come misura antideriva (articoli 2 e 3), senza tuttavia imporne l'obbligo.

Ad avviso del comitato promotore, per quanto testé illustrato, la richiesta contenuta nel quesito referendario, con tutta evidenza, non è recepita.

Sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e autorevoli in merito alla deriva dei prodotti fitosanitari, alla correlata contaminazione degli spazi non agricoli e al conseguente impatto sulla salute della popolazione (v. allegato 2), e nel pieno rispetto di tutte le precisazioni contenute nel parere con cui codesta spettabile Commissione per i procedimenti referendari ha ammesso il quesito referendario, e in particolare nel pieno rispetto dei diritti acquisiti, della proprietà privata e della libertà d'impresa, senza introdurre alcun limite urbanistico[13], il comitato promotore ritiene che, per garantire l'accoglimento della richiesta contenuta nel medesimo quesito, il Regolamento comunale dovrebbe prevedere, entro le distanze di sicurezza dalle abitazioni e dai luoghi frequentati da persone vulnerabili, l'obbligo di piantumazione di barriere vegetali non già per gli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, bensì solo per quelli rinnovati o messi a dimora successivamente all'entrata in vigore, ritenendo tale misura ragionevole e proporzionata in accordo con la sentenza Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2013, n. 1281[14].

[12] Le misure proposte non vietano ovunque né totalmente l'irrorazione, ma soltanto entro determinate fasce di sicurezza e in presenza di condizioni che potrebbero compromettere il raggiungimento dell'obiettivo di tutela prefisso.

[13] Le misure proposte non vietano l'irrorazione, ma si limitano a regolare, entro determinate fasce di sicurezza, le modalità tramite cui l'irrorazione deve svolgersi, con riferimento esclusivo a una determinata misura antideriva, ritenuta di grande importanza per il raggiungimento dell'obiettivo di tutela previsto, ed escludendo dall'obbligo di adottarla gli impianti esistenti.

[14] "Se poi si tiene conto che [...] l'installazione delle barriere vegetali non sembra comportare un investimento particolarmente costoso (tanto più, se raffrontato al diverso livello di redditività atteso dalla trasformazione agricola alla quale i trattamenti fitosanitari sono legati), allora le prescrizioni in esame si sottraggono anche alle censure di

Sintesi e conclusioni

La sintesi di tutto quanto esposto nel precedente paragrafo è contenuta nella tabella seguente:

Richieste del quesito referendario	Normativa vigente (DPP n. 6-59/2017)	Misure previste dal Regolamento comunale	Recepimento del quesito referendario da parte del Regolamento comunale
Maggiori distanze di sicurezza dalle abitazioni e dalle aree vulnerabili	*Fitofarmaci più pericolosi per la salute* - Entro 30 m: minime misure antideriva - Entro 10 m: divieto *Tutti gli altri fitofarmaci* - Entro 30 m: minime misure antideriva - Entro 5 m: massime misure antideriva	*Fitofarmaci non ammessi in agricoltura biologica e nella produzione integrata* - Entro 50 m: minime misure antideriva - Entro 15 m e fino a 10 m: minime misure antideriva + barriere vegetali ("naturali")	**Recepimento non sostanziale**: - Sono esclusi dall'applicazione i fitofarmaci ammessi nella produzione integrata, alcuni dei quali classificati come sospetti cancerogeni, nocivi per feti e lattanti, dannosi per gli organi - Le massime misure antideriva definite dalla normativa vigente non sono contemplate in alcun caso - Nessuna maggiore limitazione tra i 30 e i 15 m - Per le abitazioni, deroga per appezzamenti < 2 ha condotti da non professionisti
Istituzione di distanze di sicurezza dagli apiari	Nessuna tutela specifica	Nessuna tutela più restrittiva	**Nessun recepimento:** solo richiami alla normativa vigente
Istituzione di distanze di sicurezza dai ricoveri di animali	Nessuna tutela specifica	Nessuna tutela specifica	**Nessun recepimento**
Istituzione di distanze di sicurezza dalle colture biologiche	Nessuna tutela specifica	Nessuna tutela effettiva	**Nessun recepimento:** solo misure generiche
Istituzione di distanze di sicurezza dalle risorse idriche	Nessuna tutela specifica	Nessuna tutela più restrittiva	**Nessun recepimento:** solo richiami alla normativa vigente (o persino, in alcuni casi, previsioni meno stringenti)
Maggiori limitazioni legate alle condizioni meteorologiche e orarie	- Ovunque: trattamenti senza vento ed entro 28 °C. - Entro 30 m dalle aree vulnerabili: solo dalle 21.00 alle 7.00	Entro le distanze di sicurezza dalle abitazioni e dalle aree vulnerabili: trattamenti solo nelle tre ore prima del tramonto e nelle tre dopo l'alba	**Recepimento parziale**: nessuna maggiore limitazione legata alle condizioni meteorologiche
Obbligo di piantumazione, entro le distanze di sicurezza, di barriere vegetali permanenti	Barriere vegetali ("naturali") riconosciute come misura antideriva, ma non obbligatorie	Barriere vegetali riconosciute come misura antideriva, ma non obbligatorie	**Nessun recepimento**

Ad avviso del comitato promotore, il "Regolamento comunale integrativo per la tutela della salute e dell'ambiente nell'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e dei luoghi sensibili", proposto dal Comune di Brentonico ai sensi dell'art. 14, comma 11, dello Statuto comunale nell'ambito della procedura referendaria in corso, non è idoneo a determinare la decadenza della procedura referendaria medesima, in quanto non accoglie, nemmeno in parte, la richiesta del comitato promotore.
Riguardo alle distanze di sicurezza, quelle che il quesito referendario chiede con riferimento alle abitazioni e ai luoghi frequentati da persone vulnerabili, ovvero l'ambito ritenuto più importante dai promotori dell'iniziativa referendaria e dall'ampia parte di popolazione che l'ha sottoscritta, l'accoglimento è meramente formale, viziato da esclusioni e deroghe che, per certi aspetti, lo rendono persino meno restrittivo della normativa vigente e lo privano pressoché totalmente della capacità di garantire maggiori tutele per la salute della popolazione. D'altra parte, nessuna delle nuove distanze di sicurezza chieste per la tutela di ricoveri di animali, apiari, colture biologiche e risorse idriche è stata introdotta, aggravando e ampliando il mancato recepimento del primo punto del quesito referendario.

irragionevolezza e difetto di proporzionalità", con riferimento alla seguente prescrizione contenuta nel regolamento oggetto della sentenza, adottato dal Comune di Malosco (TN): "Gli impianti frutticoli (in caso di rinnovo o di nuova realizzazione), in cui si praticano trattamenti fitosanitari, dovranno essere dotati di adeguate barriere vegetali".

La sola maggiore limitazione oraria introdotta non è sufficiente a ritenere recepita nemmeno la richiesta contenuta al secondo punto del quesito referendario, mancando completamente la previsione di maggiori limitazioni relative alle condizioni meteorologiche, decisive nella generazione dell'effetto deriva.
Infine, nemmeno la richiesta contenuta al terzo punto del quesito referendario è stata recepita, benché il comitato promotore abbia precisato, in accordo con la giurisprudenza in materia, che l'obbligo di piantumare barriere vegetali sia da intendere con riferimento ai soli impianti rinnovati o messi a dimora successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento e non a quelli esistenti.
Considerato che, come convenuto anche da codesta spettabile Commissione, "tutte le misure [chieste dal quesito referendario, *nda*] appaiono avvinte da un nesso teleologico e funzionale inscindibile, essendo coordinate e preordinate all'unico fine del contenimento dell'effetto deriva dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica e della biodiversità, garantendo così l'unitarietà del precetto normativo sottoposto al voto"; che pertanto anche il mancato accoglimento di una sola di esse comprometterebbe il raggiungimento del fine medesimo; che, nel caso di specie, per nessuna misura del Regolamento comunale l'accoglimento può ritenersi completo e sostanziale; che per oltre la metà delle misure da esso previste l'accoglimento manca del tutto; per tutto quanto testé considerato, il comitato promotore ritiene che il Regolamento comunale proposto non accolga, nemmeno parzialmente, le richieste del quesito referendario, e che quindi non possa in alcun modo portare alla decadenza del referendum.
Considerato altresì che le misure in grado di recepire il quesito referendario, esposte nel presente documento, sono già state sottoposte all'Amministrazione comunale e da quest'ultima già valutate e rigettate, il comitato promotore ritiene che, in tale situazione, la soluzione più corretta e opportuna sia rinunciare del tutto alla possibilità prevista dall'articolo 14, comma 11, dello Statuto comunale e quindi indire il referendum entro i termini previsti dallo Statuto medesimo, peraltro incombenti, lasciando che siano le elettrici e gli elettori di Brentonico a esprimersi democraticamente su un argomento tanto sentito e importante.
Senza dubitare che il presente parere sarà tenuto da codesta spettabile Commissione nella considerazione necessaria a mantenere integro e sostanziale il diritto referendario garantito dallo Statuto comunale, il comitato promotore ringrazia per l'attenzione concessa e porge i suoi più cordiali saluti.

Il comitato promotore del referendum
c/o Comitato biodiversità e salute per Brentonico